



Annuario 2022
Corte costituzionale





Annuario 2022
Corte costituzionale



Indice

- 6** **«Essere e apparire imparziali»**
Lo stile di una Corte che comunica
Intervista alla Presidente Silvana Sciarra
- 13** **La Corte**
- 16** **Un anno in cifre**
- 22** **Le decisioni del 2022**
- 40** **La relazione annuale**
- 44** **Le conferenze stampa**
- 46** **Nuove norme per le udienze**
- 48** **Il processo telematico**
- 50** **Sentenze che ci hanno cambiato la vita**
- 52** **Le interviste della Corte**
- 54** **Il concerto del 22 luglio**
- 60** **Gli eventi del 2022**
- 64** **L'Istituzione e i suoi uffici**
- 66** **Restiamo connessi**

Nella foto a sinistra
l'ingresso di Palazzo della Consulta

A seguire, il Collegio presieduto dal 20 settembre 2022
dalla Presidente Silvana Sciarra



«Essere e apparire imparziali»

Lo stile di una Corte che comunica

Intervista alla Presidente Silvana Sciarra

Leggi la
relazione annuale



Presidente, qual è il valore, anche simbolico, del rientro in aula dei giudici della Corte dopo il periodo di pandemia? Un ritorno alla ritualità piuttosto che alla normalità.

“Preferisco parlare di ritorno alla ritualità perché, in realtà, la Corte non ha mai smesso di lavorare: ci siamo sempre riuniti da remoto anche durante i mesi più bui della pandemia. Poi abbiamo deciso di trasferirci in un'altra sala, al quinto piano del Palazzo della Consulta, per adattare alcune modalità della nostra attività a esigenze di distanziamento previste per arginare la diffusione del virus. Ora, il ritorno nell'aula ufficiale di udienza rappresenta un passaggio molto importante perché riapriamo uno spazio sociale noto al pubblico in quanto sede storica, che accoglie e contraddistingue lo svolgimento del processo. Trasmette l'immagine di una configurazione molto avvolgente, a semicerchio, in cui i giudici si guardano: quasi a sottolineare, plasticamente, la natura collegiale delle loro decisioni nel momento in cui si rivolgono al pubblico. A me sta a cuore che nelle udienze pubbliche siano presenti, tra le persone molto qualificate che le seguono, anche gli studenti universitari che di volta in volta si prenotano per assistere ai lavori della Corte.”

Tra le decisioni più delicate assunte dalla Corte in questi ultimi mesi, spiccano le sentenze sulle scelte che hanno indotto il legislatore a varare anche l'obbligo vaccinale per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

“Sull'obbligo vaccinale la Corte ha seguito un filo conduttore che si è snodato, tra le varie sentenze, intorno al concetto di non irragionevolezza delle scelte assunte dal legislatore, alla luce dei dati scientifici disponibili in quel momento, per arginare la pandemia da

Covid-19 e – non dobbiamo dimenticarlo – anche con l'obiettivo di mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale sottoposto a una pressione senza precedenti. La non irragionevolezza delle scelte è un concetto cui la Corte ricorre per salvaguardare l'autonomia decisionale del legislatore. In tutte le sentenze su questo tema è presente un richiamo ai dati scientifici disponibili in quel momento, anche al fine di rispondere alle obiezioni di chi ha manifestato il proprio dissenso rispetto ai vaccini. Ci siamo basati sui dati scientifici e sulla valutazione delle informazioni fornite dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti.”

Quanto si è rivelata efficace la leva del bilanciamento, ricercato dalla Consulta, tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva?

“La Corte ha nuovamente posto in luce che, nel doveroso contemperamento tra la dimensione collettiva e quella individuale del diritto alla salute, vada considerata una correlazione già sottolineata in sentenze risalenti: l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, infatti, trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. L'articolo 32 della Costituzione si muove tra le due dimensioni del «fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. Il valore della solidarietà è biunivoco: ed è proprio questo il cuore delle sentenze numero 14 e 15 del 2023 sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario. A maggior ragione in tema di salute pubblica, il diritto individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività; si considera il diritto

(individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale” che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati. I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che poi costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte spetta assicurare che il contemperamento sia stato effettuato correttamente.”

Crede davvero che la Corte sia riuscita, seppure in parte, a convincere chi era e resta contrario all’obbligo vaccinale?

“Mi auguro che dalle sentenze emerga il rispetto che la Corte ha sempre posto nei confronti delle scelte individuali, anche in considerazione del fatto che coloro che non potevano sottoporsi alla somministrazione dei vaccini per accertate ragioni mediche sono stati tu-

telati dal legislatore. Il Collegio, inoltre, ha sottolineato con particolare attenzione la simmetria sulla quale si basa la solidarietà: dentro la tutela della salute c’è l’individuo ma anche la collettività. Sono quindi reciproci i doveri oltre che i diritti. Io mi vaccino per me stesso e per la collettività...”

Con la recente revisione dell’articolo 9 della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra tra i principi fondamentali della Carta con un riferimento esplicito “anche nell’interesse delle future generazioni”. La legge di riforma costituzionale è stata approvata dal Parlamento a larghissima maggioranza, escludendo l’eventuale richiesta di referendum confermativo.

“Prima che arrivasse questa importante modifica costituzionale, la Corte già sosteneva con convinzione un’interpre-

tazione assai rigorosa della tutela del paesaggio, con riguardo a una difesa ampia e inclusiva dell’ambiente. Il paesaggio ha una valenza visiva importante e rappresenta la morfologia dei luoghi; il paesaggio è parte della nostra storia, è un elemento fondante che ci aiuta a tenere insieme altri aspetti cruciali per salvaguardare le nostre vite. La Corte ha sempre mostrato attenzione per questi temi. Ora appare – e questa è una novità da non trascurare – il riferimento esplicito alle future generazioni; si apre un nuovo capitolo perché questo riferimento è molto impegnativo e i giudici dovranno imparare a dargli un significato concreto. Quando si fa riferimento alle nuove generazioni, che non sono ancora titolari di diritti, si fondano e si specificano i doveri delle generazioni presenti, in tutte le loro espressioni – classi dirigenti e legislatori – cui spetta salvaguardare chi verrà dopo di loro.”

Sull’ergastolo ostativo la Corte, dopo i suoi ripetuti richiami al legislatore, ha restituito gli atti alla Corte di cassazione perché nel frattempo il governo aveva varato un decreto legge in materia, poi convertito dal Parlamento.

“Sempre seguendo il solco della leale collaborazione tra le istituzioni, la Corte ha rivolto i suoi richiami al legislatore anche sul terreno molto delicato del cosiddetto ergastolo ostativo e delle disposizioni che regolano la liberazione condizionale e gli altri benefici penitenziari per i detenuti che non collaborano con la giustizia. In altre parole, anche in questo caso, il Collegio ha rinviato la sua decisione, indicando una nuova data di udienza, per concedere al Parlamento e al governo il tempo necessario per intervenire. Lo scorso autunno, nel momento in cui è entrata in vigore la nuova normativa che regola questa materia, la Corte ha deciso di restitui-

re gli atti alla Corte di cassazione per le conseguenti valutazioni.”

La Corte, dunque, fa bene a compiere ogni sforzo possibile per rispettare i tempi, talvolta lunghi, del procedimento legislativo?

“Quello della leale collaborazione tra le istituzioni è un tema molto delicato che trova la sua ragion d’essere nella reciprocità e, appunto, nella lealtà tra i diversi soggetti istituzionali. Ritengo che la Corte, nel solco tracciato dallo spirito repubblicano di collaborazione con il legislatore, possa anche, in alcune circostanze peculiari, autolimitare il proprio potere e scegliere di concedere il tempo necessario al Parlamento per confezionare una nuova legge. Certo, un giorno non lontano si dovrà fare un bilancio molto puntuale in merito a questa apertura di credito al legislatore che, purtroppo, su temi molto sensibili e socialmente rilevanti, non ha portato sempre a risultati soddisfacenti e rapidi per i cittadini.”

L’esecuzione penale e i diritti dei detenuti rappresentano spesso l’oggetto delle decisioni della Corte.

“Il tema dei reati ostativi e dell’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario ha impegnato la Corte nell’arco dell’intero anno: tra le altre, ricordo la sentenza numero 20 in cui si afferma che, per presentare una richiesta ammissibile di permesso premio, è legittimo distinguere la posizione del detenuto che “oggettivamente” può collaborare con la giustizia ma “soggettivamente” non vuole, da quella del detenuto che “soggettivamente” vuole collaborare ma “oggettivamente non può”. Sempre sul cosiddetto “carcere duro” il Collegio ha affermato che il visto di censura, previsto per la corrispondenza che intercorre tra il detenuto in regime di 41-bis e il suo



avvocato, viola il diritto di difesa. Ecco un esempio di contemperamento fra esecuzione della pena e riconoscimento di diritti al detenuto, nel solco di un giudizio sulla costituzionalità del trattamento carcerario, che non può comprimere oltre misura la sfera delle garanzie riservate alla tutela della persona.”

Con la ripresa del viaggio in Italia nelle scuole, la Corte intende rivolgersi ai giovani studenti. Quali sono le parole chiave della Costituzione che meglio interpretano l'idea di futuro per uno studente che avrà più di 50 anni intorno alla metà del secolo che stiamo vivendo?

“Persona, ambiente, lavoro, salute: sono le prime quattro parole – ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo – riferibili ai diritti e alle tutele garantite dalla Costituzione. Io credo che ci sia, oggi più che mai da parte delle



nuove generazioni, un grande bisogno di apprendere e di far propria la Costituzione; la ripresa del viaggio nelle scuole, interrotto a causa della pandemia da Covid-19, può offrire ai giudici la

possibilità di parlare direttamente agli studenti delle medie superiori, per accrescere la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del Collegio, dell'incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone. Ho in mente anche un altro progetto, che vorrei tanto andasse in porto nella seconda metà dell'anno, che riguarda la Costituzione raccontata e spiegata ai bambini delle scuole elementari.”

Presidente, parlando del rapporto tra la Corte costituzionale e le Corti internazionali, lei ha più volte affermato che l'identità nazionale si rafforza oggi non contro l'Europa ma per il tramite dell'Europa e che la sovranità, anch'essa elemento identitario, può essere difesa, se non addirittura rafforzata, anche oltre lo Stato. Come è possibile essere ottimisti su questo fronte in un anno in cui la guerra d'aggressione scatenata dalla Russia in Ucraina colpisce il cuore dell'Europa?

“Sono convinta che la forza delle nostre democrazie tragga sostegno anche dal confronto costante tra le Corti costituzionali nazionali e le Corti europee, in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea, a conferma di una trasversalità di diritti che nell'intrecciarsi si rafforzano e si estendono per indirizzarsi a una platea

di destinatari sempre più ampia. E sono persuasa che, in questa cornice di continua collaborazione, identità e sovranità possano sempre restare nel pieno controllo degli Stati ma debbano anche

diventare, nel contempo, le valvole di nuovi ingranaggi ultra-statali. Il tema di fondo, per l'Unione europea e per il più vasto consesso dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, è quello di regolare i meccanismi delle valvole, farle funzionare in modo sempre più sincronico e integrato. Lo scambio proficuo tra la Corte costituzionale e le Corti sovranazionali e internazionali serve proprio a rafforzare le maglie di questa trama democratica, entro cui costruire fiducia reciproca e comuni responsabilità.”

Quali sono i limiti e i pregi di un Collegio composto da giudici uguali tra di loro ma provenienti da ambiti professionali e culturali assai diversi?

“Le decisioni della Corte sono sempre il frutto di un lavoro collettivo e non prevedono la pubblicità di singole opinioni in dissenso, perché a essere valorizzato è, fondamentalmente, il principio irrinunciabile della collegialità. Il Collegio risente in maniera sensibile, e direi virtuosa, della sua composizione pluralistica, articolata e multidisciplinare, che rende la Corte italiana diversa nel confronto comparato con altre Corti. Anche questa complessità rappresenta una ricchezza e una garanzia negli equilibri tra le istituzioni. Nella mia esperienza di giudice costituzionale proveniente dal mondo dell'università, questa varietà di opinioni e di conoscenze ha comportato sicuramente una crescita, in un continuo confronto con gli altri giudici che hanno alle spalle altre esperienze e altre professionalità.”

Ogni presidente della Consulta viene ricordato anche per un suo sguardo rivolto alle statistiche e alla “produttività” dell'attività giurisdizionale.

“Credo che tutti i presidenti che si sono alternati prima di me alla guida del Collegio abbiano valorizzato, come primo obiettivo, il buon funzionamento della Corte. Ognuno di loro ha dato un suo validissimo contributo sul fronte cruciale dello smaltimento delle cause pendenti e anche questa presidenza si prefigge di raggiungere risultati molto importanti, contando sempre sull'impegno costante e prezioso di tutti gli uffici della Corte costituzionale.”

Presidente, esiste una prassi sostenibile che si inserisca come via mediana tra l'opinione di chi sostiene che la “Corte debba comunicare soltanto con le sentenze” e quella di chi, invece, vorrebbe una Consulta molto più presente sui media?

“Abbiamo, senza alcun dubbio, un dovere di comunicazione e di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Questo dovere la Corte continua a declinarlo promuovendo un'informazione il più possibile puntuale, imparziale e articolata – che si affida principalmente ai comunicati stampa pubblicati al momento del deposito delle sentenze sul sito istituzionale e sugli account social della Consulta – al fine di rendere accessibili a tutti, non solo agli addetti ai lavori, i contenuti delle motivazioni, necessariamente redatte in un linguaggio tecnico e, talvolta, di non immediata comprensione. Il dovere di comunicare e di essere sempre trasparenti trova, però, per l'intero Collegio e per i singoli giudici, un limite non solo nel dovere di essere imparziali ma anche di apparire imparziali. Agli occhi e al giudizio dei cittadini che ci guardano. La Corte che comunica salvaguarda non solo un'autentica imparzialità ma anche l'esigenza che tale imparzialità sia visibile, ovvero sia percepita e avvertita da tutti i nostri interlocutori.”



La Corte

Presidente



SILVANA SCIARRA

Professoressa ordinaria di diritto del lavoro, è eletta dal Parlamento il 6 novembre 2014. Giura l'11 novembre 2014. Nominata Vicepresidente della Consulta il 29 gennaio 2022. Viene eletta Presidente il 20 settembre 2022.

Vicepresidente



DARIA DE PRETIS

Professoressa ordinaria di diritto amministrativo, è nominata dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre 2014. Giura l'11 novembre 2014. Nominata Vicepresidente della Consulta il 29 gennaio 2022.

Vicepresidente



NICOLÒ ZANON

Professore ordinario di diritto costituzionale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre 2014. Giura l'11 novembre 2014. Nominato Vicepresidente della Consulta il 29 gennaio 2022.

Nella foto a sinistra il Collegio presieduto da Silvana Sciarra sullo scalone monumentale di Palazzo della Consulta



**FRANCO
MODUGNO**

Professore emerito di diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015.



**AUGUSTO ANTONIO
BARBERA**

Professore emerito di diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015.



**GIULIO
PROSPERETTI**

Professore ordinario di diritto del lavoro, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015.



**STEFANO
PETITTI**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Cassazione il 28 novembre 2019. Giura il 10 dicembre 2019.



**ANGELO
BUSCEMA**

Presidente della Corte dei conti, è eletto dalla Corte dei conti il 12 luglio 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**EMANUELA
NAVARRETTA**

Professoressa ordinaria di diritto privato, è nominata dal Presidente della Repubblica il 9 settembre 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**GIOVANNI
AMOROSO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Cassazione il 26 ottobre 2017. Giura il 13 novembre 2017.




**FRANCESCO
VIGANÒ**

Professore ordinario di diritto penale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 24 febbraio 2018. Giura l'8 marzo 2018.



**LUCA
ANTONINI**

Professore ordinario di diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 19 luglio 2018. Giura il 26 luglio 2018.



**MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletta dalla Cassazione il 16 dicembre 2020. Giura il 17 dicembre 2020.



**FILIPPO
PATRONI GRIFFI**

Presidente del Consiglio di Stato, è eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021. Giura il 29 gennaio 2022.



**MARCO
D'ALBERTI**

Professore emerito di diritto amministrativo. Nominato dal Presidente della Repubblica il 15 settembre 2022. Giura il 20 settembre 2022.

Nel 2022, due giudici hanno lasciato Palazzo della Consulta: il 28 gennaio il Presidente Giancarlo Coraggio termina il suo mandato di nove anni e, il giorno successivo, viene sostituito alla guida della Consulta dal Presidente Giuliano Amato che resterà in carica fino al 18 settembre.

Il 20 settembre, viene eletta Presidente Silvana Sciarra. Nel corso del 2022 hanno giurato due nuovi giudici: Filippo Patroni Griffi, il 29 gennaio, e Marco D'Alberti il 20 settembre.

Un anno in cifre

I numeri del 2022

Leggi i report
del Servizio studi



Nel corso del 2022 sono state 270 le decisioni prese dalla Corte costituzionale: 213 le sentenze, 57 le ordinanze. Si registra dunque un aumento rispetto alle 263 decisioni del 2021 (+2,7%). Cresce anche il numero delle dichiarazioni di incostituzionalità nel giudizio in via incidentale (75 rispetto a 50) e in via principale (121 rispetto a 106).

Si conferma la tendenza all'adozione di pronunce che definiscono nel merito le questioni, accogliendole o rigettandole. Nel giudizio in via incidentale, nel 2022 rispetto all'anno precedente, si è passati dai 120 ai 130 dispositivi di merito, di accoglimento o di rigetto. Questo andamento si conferma, in misura percentualmente più rilevante, anche per il giudizio in via principale.

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)




Nel giudizio in via incidentale, la media del tempo trascorso tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica, o in camera di consiglio, è stata di 292 giorni; si tratta di un valore leggermente superiore a quelli registrati nel 2020 (226 giorni) e nel 2021 (245 giorni) ma è un dato che sconta anche l'incremento della corrispondente produzione giurisprudenziale. Nel giudizio in via principale, inoltre, l'intervallo medio si è ridotto a 324 giorni, contro i 351 del 2021 e i 372 del 2020.

Riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2022 sono così ripartite: 160 (132 sentenze e 28 ordinanze) nel giudizio di legittimità co-

stituzionale in via incidentale; 84 (68 sentenze e 16 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 4 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 decisioni nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (11 ordinanze e 1 sentenza); 8 sentenze sull'ammissibilità dei referendum e 2 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotto in termini percentuali: il giudizio incidentale rappresenta il 59,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si attesta al 31,1%; i conflitti tra enti sono l'1,5%; 4,4% per i conflitti tra poteri dello Stato; 3% per l'ammissibilità dei referendum e 0,7% per la correzione di errori materiali.

Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2008-2022)



La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a far registrare il valore più rilevante del contenzioso costituzionale. Il dato del 2022 segna un'importante crescita (+13,5%) rispetto alle 141 decisioni del 2021. Anche il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 59,3%, è superiore a quello del 2021 (53%).


Le 84 decisioni adottate nel 2022 in sede di giudizio principale segnano una cospicua flessione (-22,2%) rispetto alle 108 del 2021. Ugualmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 31,1%, è inferiore a quello del 2021 (40,6%).

Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato assoluto del 2022, pari a 4 decisioni, è raddoppiato rispetto a quello del 2021 (2 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,8% del 2021 all'1,5% del 2022. Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, la situazione è rimasta invariata poiché si sono registrate 12 decisioni sia nel 2021 che nel 2022.

Il rapporto tra sentenze e ordinanze

Le 270 decisioni rese nel 2022 consistono in 213 sentenze e 57 ordinanze, rispettivamente pari al 78,9% e al 21,1% del totale. In linea con la tendenza degli ultimi anni, il 2022 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze.

Nel giudizio in via incidentale le 132 sentenze del 2022 segnano un rilevante



incremento (+14,8%), rispetto alle 115 del 2021; anche le 28 ordinanze fanno registrare un lieve aumento (+7,7%) rispetto alle 26 dell'anno precedente. Nel giudizio in via principale, le 68 sentenze del 2022 rappresentano un dato decisamente inferiore (-25,3%) alle 91 del 2021; il numero delle ordinanze (16) è, invece, rimasto pressoché invariato rispetto al 2021 (17).

Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d'ufficio o sollecitato dall'istanza di una delle parti.


La pendenza

Al 1° gennaio 2022 risultavano pendenti complessivamente 302 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 266 atti di promovimento e ne sono stati definiti 335. La pendenza di fine anno ammonta a 233 giudizi, nettamente inferiore a quella di fine 2021 (-22,8%).

I giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2022 erano 205, nel corso dell'anno sono pervenuti 160 atti di promovimento e ne sono stati definiti 218. La pendenza al 31 dicembre 2022 si è dunque attestata a 147 giudizi da definire, con una consistente diminuzione rispetto all'anno precedente (-28,3%). Anche nei dati relativi al giudizio in via

principale si registra una lieve diminuzione della pendenza di fine anno (-4,8%), con 79 giudizi ancora da definire rispetto agli 83 di fine 2021.

Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2022)



I moniti al legislatore

Anche nel 2022 si conferma l'andamento iniziato nel 2019 che attesta la costante interlocuzione della Corte con il legislatore statale e regionale al quale sono stati indirizzati richiami e sollecitazioni nello spirito di leale collaborazione istituzionale. Dopo la crescita costante registrata con i 10 moniti rivolti al legislatore nel 2018, raddoppiati nel 2019, divenuti 25 nel 2020 e 29 nel 2021, nel 2022 il dato si consolida a 22 moniti.

Con moniti, auspici e richiami si intende l'insieme di inviti che la Corte costituzionale rivolge alle Camere o alle istituzioni regionali affinché intervengano su una determinata disciplina per porre rimedio a situazioni problematiche, obsolete, potenzialmente o dichiaratamente incostituzionali, sulle quali la Corte stessa non può intervenire, o su cui interviene parzialmente o provvisoriamente.

I moniti, gli auspici e i richiami della Corte

hanno riguardato, anche nel 2022, diversi temi. Tra gli altri, ci sono quelli relativi alla rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste elettorali dei piccoli comuni; al processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e alla loro sostituzione con le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems); all'incompatibilità tra la Costituzione e il carattere assoluto della presunzione secondo cui la collaborazione con la giustizia è l'unica strada a disposizione dei detenuti condannati per reati ostativi per accedere alla liberazione condizionale; al nuovo assetto in cui l'attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori rappresenta la regola generale; al potere non previsto del prefetto di escludere le decadenze e i divieti conseguenti all'informazione antimafia, qualora valuti che all'interessato e alla sua famiglia possano venire a mancare i mezzi di sostentamento.

Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall'art. 117 della Costituzione.



Il Palazzo del Quirinale dalla terrazza di Palazzo della Consulta

Le decisioni del 2022

AMBIENTE

Vai al report del Servizio studi e ai comunicati



Nel 2022 sono state 270 le decisioni dei Giudici che hanno riguardato un ampio spettro di temi: ambiente, vaccini, famiglia, minori, giustizia, esecuzione penale, lavoro, pensioni, pari opportunità e stranieri sono solo alcuni dei filoni affrontati dalla Consulta. Undici le ordinanze di ammissibilità su conflitti tra poteri dello Stato: 4 ammissibili, 7 inammissibili. Una sentenza di merito su un conflitto tra il giudice ordinario e la Camera dei deputati.

Anche nel 2022 – l'anno in cui il Parlamento ha introdotto in Costituzione la tutela dell'ambiente e della biodiversità, integrandola a quella già esistente del paesaggio, e ha voluto esplicitare un richiamo “all'interesse delle future generazioni” – la Corte ha consolidato, con le sue decisioni, un orientamento in cui il bene ambientale è sempre considerato come entità organica e connessa a un interesse costituzionale primario e assoluto.

Con la sentenza **numero 121**, la Corte ha rammentato il principio di rilevanza anche sovranazionale della massima diffusione delle energie rinnovabili quale strumento di contrasto ai cambiamenti climatici. Mentre con la sentenza **numero 221**, i Giudici hanno ribadito il principio fondamentale volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare i territori nella loro dimensione paesaggistica, storico-culturale e delle biodiversità. E sempre a proposito di energie rinnovabili, con la sentenza **numero 77**, la Corte ha sottolineato l'obbligo delle Regioni di rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato in tema di regimi abilitativi degli impianti. Con la sentenza **numero 24**, i Giudici hanno ribadito che la peculiarità del bene giuridico ambiente, nella cui complessità ricade il paesaggio, riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali o di province autonome, aggiungendo, però, una precisazione: che in questi casi occorre tenere conto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Le sentenze **numero 21 e 108** hanno confermato la qualifica delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare quelle in materia di autorizzazione paesaggistica, come norme di riforma economico sociale che vincolano anche le autonomie territoriali a statuto speciale. Le decisioni in materia ambientale hanno avuto un impatto e una ricaduta in molti campi: con la sentenza **numero 251**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di una legge della Regione Lombardia che consentiva l'ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristiche in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione. Mentre, con la sentenza **numero 252**, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche di una norma della legge della Regione Siciliana che aveva riaperto i termini di un condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici. In buona sostanza, con queste due ultime decisioni, i Giudici hanno inteso riaffermare che le scelte per la tutela del paesaggio siano condivise, pena la violazione della competenza statale stabilita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Con la sentenza **numero 254**, la Corte ha censurato la legge della Regione Lombardia che circoscriveva il divieto di caccia sui



valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, mentre la legge dello Stato non fa alcuna distinzione tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria.

APPALTI

Con la sentenza **numero 198**, la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'istituto della cauzione provvisoria per i procedimenti di gara. La decisione dei Giudici ha sottolineato l'errore del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*, escludendo che la cauzione provvisoria – prevista dal Codice dei contratti pubblici – abbia i connotati di una sanzione punitiva. Essa, infatti, risponde alla funzione di “garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta” presentata dal concorrente, così da tutelare la correttezza del procedimento di gara, assicurandone il regolare e rapido espletamento, nel rispetto dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

CAMERE DI COMMERCIO/IMPRESE

Con la sentenza **numero 210**, la Corte ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio dell'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa. Il Collegio ha osservato che, dal 2017, l'entità del diritto camerale, corrisposto dalle imprese alle Camere di commercio, è stato praticamente dimezzato dal legislatore e che tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, renden-



do, dal 2017 al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

CONTRIBUTI PER LA CULTURA

Con la sentenza **numero 186**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della “legge-provvedimento” che aveva previsto l'erogazione di un contributo finanziario di otto milioni di euro, per gli anni 2017 e 2018, al teatro Eliseo di Roma. L'assegnazione di risorse “extra-FUS”, con cui il teatro avrebbe provveduto a spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuità delle attività in occasione del centenario dalla sua fondazione, è stata ritenuta contraria al principio di ragionevolezza e idonea ad alterare la concorrenza nel mercato delle attività teatrali di prosa. Il contributo destinato all'Eliseo, infatti, svincolato dalla realizzazione di azioni specifiche, si rivelava incongruo e, vista la sua entità, sproporzionato per eccesso.

COVID

Nel 2022 la Corte ha discusso molte questioni legate alla pandemia da Covid-19. Tra le più delicate, c'è quella affrontata con la sentenza **numero 127** in cui si afferma che la quarantena imposta ai malati di Covid-19 non limita la libertà personale: si tratta infatti di una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi sanitari,

che limita la libertà di circolazione e non quella personale. Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva tale da richiedere la valutazione del giudice. Con la sentenza **numero 171**, poi, i Giudici hanno ribadito la non irragionevolezza della decisione del legislatore di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.

Quanto al *green pass* obbligatorio, l'ordinanza **numero 21** della Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato da una depu-

tata nei confronti del Parlamento in seduta comune per esserle stato impedito di partecipare alle sedute convocate per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sulla stessa linea la dichiarazione di inammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del governo sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia sull'obbligo del *super green pass* per accedere ai mezzi di trasporto pubblico (ordinanza **numero 15**).

A dicembre, infine, la Corte ha anticipato con comunicato stampa, in attesa del deposito, tre sentenze in materia di vaccini nelle quali ha ritenuto, tra l'altro, non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate nel periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. I Giudici hanno affermato che, di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini.

ENTI LOCALI

In tema di società partecipate, la sentenza **numero 201** ha stabilito che gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato.

FAMIGLIA E MINORI

Con la sentenza **numero 79** viene ribadita la necessità di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall'adozione. Anche nelle ipotesi conosciute come "adozione in casi particolari", il minore adottato ha comunque lo status di figlio e non può essere privato di quei legami parentali che gli consentono di poter crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini con i fratelli e con i nonni. In altre parole, la Corte ha ritenuto che un profilo così delicato, come quello legato alla crescita e alla stabilità del bambino, non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l'adozione del maggiorenne, un istituto "plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie". E sempre seguendo il filo rosso che riconduce alla rete di tutela dei diritti dei minori, la Corte è intervenuta sull'automatica attribuzione del cognome del padre ai figli perché tale meccanismo "si traduce nell'invisibilità della madre" ed è il segno di una disuguaglianza tra genitori che si "riverbera e si imprime sull'identità del figlio". Con la sentenza **numero 131**, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 262, primo comma, del codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

FISCO


Per il pagamento dell'Imu sulla prima casa, la Corte ha affermato che, indipendentemente dal nucleo familiare, l'esenzione spetta sempre al possessore che risiede e vi dimora abitualmente. Con la sentenza **numero 209**, i Giudici hanno ritenuto che nel nostro ordinamento non possono trovare cittadinanza misure fiscali penalizzanti per coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile. È sempre meno rara, infatti, l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi.

GIUSTIZIA

Sul fronte della tutela delle vittime dei reati, con la sentenza **numero 173**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo del codice di procedura penale nella parte in cui



non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Con la sentenza **numero 10**, il Collegio ha stabilito che il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Inoltre, il caposaldo rappresentato dal principio del *Ne bis in idem* è stato ribadito dalla Corte, con la sentenza **numero 149**, anche nel caso di un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione. In tema di accesso ai riti alternativi, il Collegio, con la sentenza **numero 243**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme del codice di procedura penale nell'interpretazione per cui la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare nella prima udienza successiva allo spirare del termine stesso la richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento. Sul diritto dell'imputato non colpevole ad essere prosciolto nel merito dell'accusa, con la sentenza **numero 111**, la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'altra norma del codice di procedura penale nell'interpretazione per cui è inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza predibattimentale di appello che, senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato. A novembre, dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia (ordinanze numero



97 del 2021 e **numero 122** del 2022), la Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire (ordinanza **numero 227**) gli atti al giudice *a quo*, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162 del 31 ottobre che contiene, tra l'altro, misure urgenti nella materia in esame. Su un'altra questione che riguarda le garanzie riconosciute anche a chi è sottoposto a particolari condizioni di detenzione, i Giudici, con la sentenza **numero 18**, hanno affermato che viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione la norma, contenuta nell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto a regime di "carcere duro" e il proprio avvocato. E sempre a proposito di reati ostativi, la sentenza **numero 20** ha chiarito che, per presentare una richiesta ammissibile di permesso premio, è legittimo distinguere la posizione del detenuto che "oggettivamente" può collaborare con la giustizia ma "soggettivamente" non vuole da quella del detenuto che "soggettivamente" vuole collaborare ma "oggettivamente non può" (silente suo malgrado). Sull'applicazione concreta delle norme vigenti in materia di REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, la Corte ha rivolto un monito al legislatore, con la sentenza **numero 22**, perché nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche essa presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali. "Con la sentenza **numero 180**, la Corte ha dichiarato inammissibili questioni aventi ad oggetto la preclusione al prefetto del potere di escludere le decadenze e i divieti di ordine economico conseguenti all'informazione antimafia nei casi in cui vengano a mancare al destinatario della misura e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento. Pur rilevando, allo stato, l'impraticabilità di una pronuncia di accoglimento ad alto tasso di manipolatività in un ambito rimesso alla discrezionalità del legislatore, la Corte ha nuovamente ammonito quest'ultimo a rivedere la disciplina in esame, prospettando un esito diverso ove nuovamente investita della questione.

LAVORO

Ai fini della tutela dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative sia "manifesta". Questo il nucleo centrale della sentenza **numero 125**, con la quale la Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza presente nella riforma Fornero in materia di disciplina dei licenziamenti è indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative con conseguenti disparità di trattamento.

Sulla stessa materia la Consulta, con la sentenza **numero 183**, ha rivolto un monito al legislatore perché ritiene indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti prevista dal “*jobs act*” per garantire ai lavoratori adeguate tutele monetarie nelle aziende di piccole dimensioni. E un altro monito della Corte al legislatore ha riguardato, con la sentenza **numero 202**, il lavoro domestico per estendere anche a chi è addetto alle cure della persona una garanzia assicurativa più ampia contro il rischio infortunistico per invalidità permanente e per conseguire un rafforzamento del welfare.

MUTUI

Con la sentenza **numero 263**, la Corte costituzionale ha ribadito il dovere dell'Italia di attenersi alle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza *Lexitor*, aveva interpretato la direttiva 2008/48/CE, concernente il credito ai consumatori, nel senso che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprese le spese sostenute al momento della conclusione del contratto. L'ordinamento italiano, con una norma del 2021, limitava l'efficacia del principio ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della stessa. Per effetto della decisione della Corte, i consumatori hanno diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito al consumo, anche qualora abbiano concluso il contratto, in applicazione della legge attuativa della direttiva 2008/48/CE, prima del 2021.

PARI OPPORTUNITÀ

È stata ritenuta incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi. Lo ha affermato la sentenza **numero 62** ribadendo che la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. E quest'obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, che rappresentano il 17 per cento della popolazione italiana e per i quali la disciplina sulla presentazione delle liste non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione.

PENSIONI

Sulle pensioni, i Giudici costituzionali hanno affermato, con la sentenza **numero 162**, che l'assegno di reversibilità non può essere decurtato – in caso di cumulo con altri redditi del bene-




ficiario – di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi: la pensione di reversibilità è da intendersi, dunque, quale strumento che, anche dopo la morte del titolare, deve essere almeno in parte goduto dai soggetti a lui legati da vincoli familiari. Con un'altra sentenza in tema di pensione di reversibilità, la **numero 88**, la Corte ne ha esteso il godimento ai nipoti maggiori di età, orfani e inabili al lavoro, poiché il legame familiare è del tutto assimilabile a quello tra nonno e nipote minorenni, per essere comuni ai due tipi di rapporto, da un lato, la condizione di minorata capacità e, dall'altro, la vivenza a carico al momento del decesso. Inoltre, con la sentenza **numero 234**, i Giudici hanno ritenuto legittima la norma che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata, cosiddetta "quota 100", con i redditi da lavoro intermittente non superiori a 5.000 euro lordi annui, diversamente da quanto stabilito per i redditi da lavoro autonomo occasionale di pari entità.

REFERENDUM

Nel 2022 la Corte ha esaminato otto richieste di referendum abrogativi, dichiarandone poi – con le sentenze **numero 56, 57, 58, 59 e 60** – ammissibili cinque: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità; limitazione delle misure cautelari; separazione delle funzioni dei magistrati; estensione delle competenze dei membri laici del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari; eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm. Al termine della camera di consiglio, svoltasi il 15 e il 16 febbraio, il Presidente Giuliano Amato ha tenuto una conferenza stampa per anticipare le motivazioni delle decisioni che, invece, avevano portato la Corte a giudicare non ammissibili i quesiti riguardanti l'omicidio del consenziente, le sostanze stupefacenti o psicotrope e la responsabilità civile dei magistrati. Con tre distinti comunicati, pubblicati all'atto del deposito delle sentenze di inammissibilità dei tre quesiti referendari, avvenuto il 2 marzo, la Corte ha fornito altri dettagli sulle decisioni assunte a febbraio. Spiegando così, nella sentenza **numero 49** sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, che la tecnica manipolativa del ritaglio, in sede di *referendum*, non è ammessa se con essa non ci si limita ad abrogare la normativa vigente ma si propone una disciplina giuridica sostanzialmente nuova, non voluta dal legislatore. Nella specie il quesito referendario mirava, attraverso la tecnica del ritaglio, a ricavare dalla normativa di risulta un'autonoma azione risarcitoria nei confronti del magistrato, per consentire al soggetto danneggiato di chiamarlo direttamente in giudizio. Il *referendum* sull'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) è stato ritenuto inammissibile poiché, rendendo lecito l'omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido con-

senso, avrebbe inciso su una tutela minima richiesta per la vita. E' il cuore, questo, della sentenza **numero 50** perché, scrivono i Giudici nella motivazione, il quesito referendario – mediante l'abrogazione di frammenti lessicali dell'articolo 579 del codice penale e la successiva saldatura dei brani linguistici conseguenti – avrebbe reso penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei casi di "consenso invalido" previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di alcool o stupefacenti; oppure estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno. In altre parole, ha argomentato la Corte, l'approvazione del *referendum* avrebbe



reso lecito l'omicidio di chi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata. Quando viene in rilievo il bene "apicale" della vita umana, ha infatti precisato la Corte, "la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima". Pertanto una normativa come quella dell'articolo 579 del codice penale può, a parere del Collegio, essere modificata e sostituita dal legislatore, ma

non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione. Il quesito referendario sull'“abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” è stato ritenuto inammissibile perché si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo. Con la sentenza **numero 51**, la Corte ha motivato la sua decisione specificando, tra l'altro, che, a proposito di depenalizzazione della coltivazione della cannabis, la normativa di risulta avrebbe fatto venire meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca). La richiesta referendaria avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali. Inoltre, ha motivato la Corte, il risultato prospettato dai promotori del referendum neanche sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possano estrarsi sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico sugli stupefacenti).

SANITÀ

La Consulta ha dichiarato, con la sentenza **numero 161**, illegittima la norma in base alla quale la Regione Puglia poteva disporre l'erogazione di un test di diagnosi prenatale, il NIPT, per particolari categorie di gestanti a rischio: i Giudici hanno infatti rilevato che si trattava di una prestazione sanitaria aggiuntiva rispetto ai livelli essenziali di assistenza specialistica ambulatoriale (LEA) stabiliti dall'ordinamento statale, la cui previsione comportava la sottrazione di risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate dalla Regione per garantire le prestazioni essenziali. Un'importante decisione ha interessato i farmaci innovativi: con la sentenza **numero 190**, la Corte ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità della Regione Siciliana relativa alla cura della Sma (atrofia spinale atrofica). La Regione soggetta a un programma operativo di consolidamento e sviluppo della spesa sanitaria, non può finanziare spese non obbligatorie. Quanto alla possibilità di includere farmaci innovativi tra i LEA, la Consulta ha chiarito che “un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni” legate alla “discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evi-

denze sperimentali acquisite”. Con la sentenza **numero 228**, la Corte ha dichiarato illegittima, per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, una norma del decreto legge n. 146 del 2021 che stabiliva fino al 31 dicembre 2025 l'improcedibilità delle azioni esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari calabresi. Essa, infatti, determinava un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori muniti di titolo e un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.



STRANIERI

Sul tema della cittadinanza, la Corte si è espressa a luglio: con la sentenza **numero 195**, i Giudici hanno affermato che lo straniero in attesa del riconoscimento della cittadinanza, in quanto sposato con un cittadino italiano, non può vedersi negare il relativo provvedimento a causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il riconoscimento del suo diritto. A marzo, la Corte, con la sentenza **numero 63**, ha dichiarato manifestamente sproporzionata la pena da cinque a quindici anni di reclusione prevista dal Testo unico per l'immigrazione per chi abbia aiutato qualcuno ad entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi. Per i Giudici, infatti, il reato di

favoreggiamento dell'immigrazione, punito nella forma base con la reclusione da uno a cinque anni, è funzionale al controllo dei flussi migratori mentre le ipotesi aggravate, per le quali sono previste pene assai più severe, sono previste a tutela degli interessi del migrante che in quest'ultimo caso è vittima del reato. Ancora a marzo, è stata depositata la sentenza **numero 54**, che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo, ma ammessi nello Stato a fini lavorativi ovvero a fini diversi pur potendo lavorare, "perché – scrivono i Giudici – istituiscono per i soli cittadini dei Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso". Le questioni relative al bonus bebè e all'assegno di maternità sono tornate all'attenzione del Collegio dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20) che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale numero 182: per la Corte di Lussemburgo, la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, né con l'articolo 12 della direttiva 2011/98/Ue sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. Questa decisione si carica dunque di un significato particolare anche perché chiude il cerchio virtuoso del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e pone la Corte costituzionale in una posizione sintonica con quella del Lussemburgo, quanto a una ragionevole applicazione del principio di eguaglianza. La Consulta ha poi affrontato anche altre questioni che riguardano il diritto dello straniero di accedere ai benefici previsti dalla legge:

sempre a marzo, con la sentenza **numero 67**, la Corte ha stabilito che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza, che ha natura sia previdenziale sia di sostegno alle situazioni di bisogno, è garantita dai giudici che sono tenuti ad applicare direttamente la normativa europea. Su un altro fronte, quello del reddito di cittadinanza, la Corte è stata selettiva affermando che non è irragionevole la scelta del legislatore di destinare il reddito di cittadinanza agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato e non anche agli stranieri in possesso di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno di almeno un anno. È questo il cuore della sentenza **numero 19** che, ribadendo l'orizzonte temporale non di breve durata richiesto per il reddito di cittadinanza, ha affermato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non è un requisito privo di collegamento con la ragion d'essere del beneficio previsto.

TERZO SETTORE

Con la sentenza **numero 72**, la Corte ha affermato che il sistema degli enti del Terzo settore è espressione del pluralismo sociale, che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione, e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche "una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica".

CONFLITTI TRA POTERI DELLO STATO

Nel 2022 la Corte ha reso 11 ordinanze (**numero 15, 32, 35, 80, 151, 154, 157, 208, 212, 250, 261**) che hanno deciso la fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: in quattro casi il conflitto è stato ritenuto ammissibile mentre i giudizi di inammissibilità sono stati sette. Tra i profili di interesse nell'individuazione dei soggetti del conflitto, si segnala che la Corte ha ribadito, con cinque ordinanze, le stringenti condizioni di ammissibilità dei conflitti promossi da singoli parlamentari a tutela di proprie attribuzioni individuali. L'unica decisione resa nella fase del merito (sentenza **numero 241**) ha accolto un conflitto promosso dal giudice ordinario e, per l'effetto, annullato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare adottata dalla Camera dei deputati.

Nella foto a seguire il Collegio presieduto dal 20 settembre 2022 da Silvana Sciarra, sulla terrazza interna al secondo piano di Palazzo della Consulta





La relazione sull'attività della Corte per l'anno 2021

Anche nel 2021 la Corte costituzionale si è trovata a operare in un quadro di ampia diffusione della pandemia da Covid-19 che tuttavia, oltre a non averne interrotto l'attività, ha anche fornito l'opportunità per dover imprimere un decisivo impulso alla riforma del processo costituzionale.

Il processo telematico, infatti, è a regime da dicembre 2021 con l'adozione della piattaforma e-Cost ed è consolidato come strumento attraverso cui avvocati, Avvocatura dello Stato, giudici, cancellieri e parti possono trasmettere e scambiare atti e documenti in modalità informatizzata.

La Corte, anche nel 2021, ha continuato

il suo percorso di apertura alla società arricchendo la *Libreria dei Podcast* di nuovi episodi e ha attivato con il mondo della scuola una forte collaborazione attraverso lezioni ed incontri virtuali tra giudici e studenti.

Sugli aspetti statistici dell'attività della Corte, la relazione letta dal Presidente Amato alla Riunione straordinaria del 7 aprile 2022 ha evidenziato, fra l'altro, una lieve ma tendenziale riduzione del numero dei giudizi pendenti seppure in presenza di un leggero aumento dei tempi di decisione nei giudizi in via incidentale (diminuiti, invece, quelli relativi ai giudizi in via principale).

Venendo alla tipologia delle decisioni, è stata confermata la contrazione del



Il Collegio presieduto fino al 28 gennaio 2022 da Giancarlo Coraggio, nella Sala Pompeiana di Palazzo della Consulta

numero delle ordinanze, che sono in genere di inammissibilità, e il progressivo aumento delle sentenze (il 78,3% del totale).

Per quanto concerne i temi della giurisprudenza costituzionale per l'anno 2021, la relazione annuale, rinviando al volume predisposto dal Servizio studi per un esame più approfondito, ha tracciato il perimetro di tre ambiti principali: le pronunce sui diritti sociali, quelle sulla famiglia e sui minori, quelle sull'ordinamento penale e penitenziario.

A questi tre filoni tematici si aggiunge quello "trasversale" sulle decisioni che hanno riguardato le misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Ampio anche il capitolo della relazione dedicato al dialogo tra Corte e legislatore,

con un dato che ha evidenziato il numero dei moniti in costante crescita: 29 nel 2021, contro i 25 nel 2020, i 20 del 2019 e i 10 del 2018. In alcuni casi la Corte ha rilevato profili di perplessità sulla disciplina sottoposta al suo esame, inidonei però a suscitare l'illegittimità, e ha invitato dunque a rivedere la disciplina sotto esame. In altri casi, invece, i Giudici hanno ravvisato ragioni di illegittimità nelle norme oggetto di giudizio e, tuttavia, hanno ritenuto di non poter fornire una soluzione, in virtù degli ampi spazi riservati alla discrezionalità legislativa.

La relazione sull'attività della Corte per l'anno 2021 ha risentito di una situazione generale, verificatasi a fine febbraio del 2022, che, utilizzando le parole del Presidente Amato, "comporta tante tragiche



Il Collegio presieduto fino al 18 settembre 2022 da Giuliano Amato, nell'aula antistante la Sala conferenze di Palazzo della Consulta

conseguenze e getta non poche preoccupazioni sull'avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei. Le ripercussioni della guerra in Ucraina investono anche le sedi e le forme di collaborazione tra le Corti; basti pensare all'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa e alle possibili conseguenze sulla partecipazione

della Corte russa alle sedi rappresentative delle stesse Corti".
La guerra di aggressione all'Ucraina ha reso ancor più evidente, secondo il richiamo lanciato dal Presidente Amato, l'importanza di mantenere salda la collaborazione reciproca delle Corti appartenenti all'Unione europea: "La nostra Corte ha sempre fatto il possibile

perché i potenziali conflitti con la Corte di giustizia europea venissero risolti non erigendo i cosiddetti controlimiti nazionali ma promuovendo noi stessi interpretazioni convergenti del diritto europeo".

"Sta in questo delicatissimo passaggio – ha tirato le somme il Presidente

Amato – una delle giunture fondamentali su cui si regge il tessuto della nostra Unione. Non tutte le Corti costituzionali hanno seguito questa strada ed è forte e impellente il nostro augurio affinché anche esse lo facciano".

Le conferenze stampa

Nel 2022 sono quattro le conferenze stampa svolte dalla Corte costituzionale. La prima, il 29 gennaio, è la conferenza stampa successiva all'elezione del Presidente Giuliano Amato, dopo la scadenza del mandato novennale di giudice costituzionale del Presidente emerito Giancarlo Coraggio.

Il 16 febbraio 2022, alla Corte si svolge una seconda conferenza stampa – ritornando a un'usanza di “anni lontani”, per adoperare le stesse parole del Presidente Amato – con l'obiettivo di anticipare ai media e all'opinione pubblica le motivazioni delle pronunce della Corte sulle richieste di referendum abrogativo, solo alcune delle quali sono state ritenute ammissibili.

Si prosegue il 7 aprile 2022 con la Riunione straordinaria della Corte costituzionale, nella quale il Presidente Amato presenta la relazione annuale sull'attività svolta dalla Corte nel 2021, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sia la Riunione straordinaria che la successiva

conferenza stampa sono state trasmesse in diretta sui canali Rai e in *streaming* sul sito della Consulta.

Infine, quarta e ultima conferenza stampa del 2022 è quella del 20 settembre, subito dopo l'elezione della Presidente della Corte Silvana Sciarra: prima donna eletta giudice costituzionale dal Parlamento, il suo primo atto da Presidente è stato la conferma dei Vicepresidenti Daria de Pretis e Nicolò Zanon. Nel rispondere alle domande dei giornalisti, la Presidente ha affrontato più volte il tema della tutela dei diritti e ha citato le parole emblematiche della giudice statunitense Ruth Ginsburg, scomparsa nel 2020: *“Combatti per le cose in cui credi, ma fallo in modo da indurre gli altri a unirsi a te”*. La Presidente Sciarra rimarrà in carica fino all'11 novembre 2023, quando scadrà il suo mandato di nove anni di giudice costituzionale.

I video integrali di tutte le conferenze stampa del 2022, così come quelli degli anni precedenti, sono disponibili sul sito della Consulta.



Il Presidente Giuliano Amato nel corso della conferenza stampa di insediamento



La Presidente Silvana Sciarra nel corso della conferenza stampa di insediamento

Nuove norme per le udienze

La dialettica entra in aula

Il 2022 è l'anno di un'altra novità storica per la Corte costituzionale: come già avveniva nelle Corti europee e anglosassoni, dall'udienza del 21 giugno 2022 la dialettica è entrata in aula a Palazzo della Consulta con un dialogo, anche serrato, fra giudici costituzionali e

avvocati. Queste novità sono state introdotte con le "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale", approvate a maggio 2022 dalla Consulta, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2022 e completate da un decreto del Presidente Giuliano Amato.

Quali sono le novità principali?

Cinque giorni prima di ogni udienza, il giudice relatore può rivolgere domande scritte agli avvocati della sua causa.

La relazione iniziale dell'udienza è sostituita da una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti.

Nel corso dell'udienza, ciascun avvocato (o collegio difensivo) ha a disposizione, di regola, quindici minuti per esporre le proprie difese e rispondere alle domande scritte del relatore.

Ciascun giudice – non solo il relatore – può interloquire direttamente con gli avvocati, anche interrompendoli con domande e obiezioni, arricchendo così la discussione della causa.

L'assistente di studio

L'assistente di studio (che può provenire dalla Magistratura o dall'Università) è una figura fondamentale nella fase di preparazione e approfondimento delle cause "in agenda". Ogni quindici giorni prima dell'udienza, tutti gli assistenti si riuniscono per confrontarsi fra loro sulle questioni all'esame della Corte e poi ciascuno riferisce alla propria o al proprio giudice, che così arriva all'udienza con un quadro approfondito di tutte le cause che saranno trattate e decise.

La prima udienza pubblica dopo l'introduzione delle nuove norme per il dialogo tra giudici costituzionali e avvocati



Assistenti di studio prima della riunione

Il processo telematico



Dalla sua attivazione, il 3 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, attraverso la piattaforma e-Cost per il processo telematico costituzionale sono stati gestiti 271 giudizi così suddivisi:

- 165 giudizi in via incidentale
- 87 ricorsi in via principale
- 4 conflitti tra enti
- 13 conflitti tra poteri, di cui 3 fino alla fase di merito
- 2 giudizi di ammissibilità su 6 dei referendum del 2022

In tutto sono transitati tramite e-Cost oltre 7.000 documenti, alcuni dei quali – come, ad esempio, i fascicoli dei processi *a quo* dei giudizi in via incidentale – potevano includere a loro volta una molteplicità di atti.


Per la Corte e i suoi interlocutori esterni questo ha significato accelerazione e semplificazione nella gestione del flusso documentale. Una novità che ha permesso di rendere disponibile, quasi in tempo reale, alla Cancelleria, alle segreterie dei giudici e alle parti legittimate la docu-

mentazione processuale, in uno scambio che ha automatizzato molti passaggi in precedenza effettuati manualmente e in formato cartaceo.

Il sistema e-Cost è oggi in continua evoluzione poiché i riscontri di utilizzo, provenienti direttamente e indirettamente dagli utenti interni ed esterni, vengono valutati con attenzione e inseriti nel processo di manutenzione evolutiva in modo che la piattaforma sia sempre più rispondente alle esigenze di chi la utilizza.

In questo senso, la Cancelleria assicura un servizio di assistenza continuo per accompagnare gli utenti che per qualsiasi ragione si trovassero in difficoltà nell'operare con e-Cost.

I prossimi passaggi evolutivi prevedono l'analisi e la realizzazione, ove possibile, di un'integrazione diretta con i sistemi informativi delle autorità rimettenti così che il processo di trasmissione degli atti sia ancora più fluido e gestito automaticamente attraverso i programmi utilizzati dagli utenti esterni.



Sentenze che ci hanno cambiato la vita

Vai alla pagina dedicata



Dopo la serie *Incontri*, realizzata nel 2021, nel 2022 i podcast della Consulta riprendono il filo di un altro argomento fondamentale per la cultura costituzionale: le *Sentenze che ci hanno cambiato la vita*.

La nuova serie di podcast del 2022 è un racconto con le voci dei giudici costituzionali su alcune decisioni della Corte che, dal 1956 al 2022, hanno inciso profondamente nella vita delle persone e delle istituzioni: tappe di un cammino di crescita del nostro Paese grazie all'attuazione della Costituzione e ai suoi valori. La serie comincia proprio dal 28 gennaio

2022, a un anno di distanza dalla sentenza 37/2021 sulla gestione della pandemia, con un episodio sull'argomento del Presidente emerito Giancarlo Coraggio, alla vigilia della scadenza del suo mandato, e prosegue poi con altri sedici podcast: "La rivoluzione del ruolo del Terzo settore nella sentenza 131/2020", del Presidente emerito Giuliano Amato; "Il cognome della madre nelle decisioni della Corte dal 1988 al 2021", della Vicepresidente Daria de Pretis, che integrerà poi l'argomento con il successivo episodio "La sentenza 131/2022 sul doppio cognome"; "Il diritto allo studio dei disabili prevale sui vincoli di bilancio, parola di sentenza 275/2016",

di Giulio Prosperetti; "La tutela dei figli a partire dalla sentenza 162 del 2014 sulla fecondazione assistita", della Presidente Silvana Sciarra; "La sentenza 152/2020 sui diritti degli invalidi totali", di Luca Antonini; "La sentenza 203/1989 e la libertà di religione", di Franco Modugno; "La Corte e i vaccini", di Stefano Petitti; "La sentenza 27/1975 sull'aborto", del Vicepresidente Nicolò Zanon; "La sentenza 119/2015 sul servizio civile degli stranieri", di Giovanni Amoroso; "La porta aperta alle donne dalla sentenza 33/1960", di Maria Rosaria San Giorgio; "La sentenza 40/2019 sulle droghe e la proporzionalità della pena", di Francesco Viganò; "La

sentenza 420/1994 sul pluralismo informativo", di Augusto Barbera; "La sentenza 151/1986 e il dialogo Consulta-Parlamento sull'ambiente", di Angelo Buscema; "Dal risarcimento del danno biologico a quello non patrimoniale: tre sentenze rivoluzionarie", di Emanuela Navarretta; e "La sentenza 79/2022 sulle adozioni", di Filippo Patroni Griffi.

Anche per *Sentenze che ci hanno cambiato la vita* viene creato appositamente "In cammino", un tema musicale inedito, composto ed eseguito dal maestro Riccardo Cimino con Tommaso Orioli e Andrea Giovalè.



GIANCARLO CORAGGIO
LA BUSSOLA DELLA SENTENZA 37/2021
NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA



GIULIANO AMATO
LA RIVOLUZIONE DEL RUOLO DEL TERZO
SETTORE NELLA SENTENZA 131/2020



DARIA DE PRETIS
IL COGNOME DELLA MADRE NELLE
DECISIONI DELLA CORTE DAL 1988 AL 2021




GIULIO PROSPERETTI
IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DISABILI
PREVALE SUI VINCOLI DI BILANCIO,
PAROLA DI SENTENZA 275/2016



SILVANA SCIARRA
LA TUTELA DEI FIGLI A PARTIRE
DALLA SENTENZA 162 DEL 2014
SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA



LUCA ANTONINI
LA SENTENZA 152/2020 SUI DIRITTI
DEGLI INVALIDI TOTALI



FRANCO MODUGNO
LA SENTENZA 203/1989
E LA LIBERTÀ DI RELIGIONE



STEFANO PETITTI
LA CORTE E I VACCINI



NICOLÒ ZANON
LA SENTENZA 27/1975 SULL'ABORTO




GIOVANNI AMOROSO
LA SENTENZA 119/2015 SUL SERVIZIO
CIVILE DEGLI STRANIERI



MARIA ROSARIA SAN GIORGIO
LA PORTA APERTA ALLE DONNE
DALLA SENTENZA 33/1960



FRANCESCO VIGANÒ
LA SENTENZA 40/2019 SULLE DROGHE
E LA PROPORZIONALITÀ DELLA PENNA



AUGUSTO BARBERA
LA SENTENZA 420/1994 (E LE ALTRE)
SUL PLURALISMO INFORMATIVO



ANGELO BUSCEMA
LA SENTENZA 151/1986 E IL DIALOGO
CONSULTA-PARLAMENTO SULL'AMBIENTE



EMANUELA NAVARRETTA
DAL DANNO BIOLOGICO A QUELLO
NON PATRIMONIALE: TRE SENTENZE
RIVOLUZIONARIE



FILIPPO PATRONI GRIFFI
LA SENTENZA 79/2022 SULLE ADOZIONI

Le interviste della Corte



La Corte costituzionale ha arricchito la sua *Libreria dei Podcast* con le interviste rilasciate da importanti esponenti delle istituzioni europee e del mondo accademico.



Armin von Bogdandy

Corti costituzionali protagoniste della società europea è il titolo dell'intervista al Direttore dell'Istituto "Max Planck" di diritto pubblico comparato e internazionale, Armin von Bogdandy. Il professore risponde alle domande in occasione del convegno di presentazione del volume *Cambio di struttura del diritto pubblico in Europa e creazione di una società europea democratica*, svoltosi a Palazzo della Consulta il 21 marzo 2022.




Robert Spano

Diritti umani e persone vulnerabili è il tema dell'intervista al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Robert Spano rilasciata a margine della *lectio magistralis* tenuta a Roma, all'Università La Sapienza, il 22 aprile 2022, con la Rettrice Antonella Polimeni, il Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, la Vicepresidente Silvana Sciarra, i professori Massimo Luciani e Giuseppe Palmisano.



Stephan Harbarth

Il rischio di strumentalizzazione non può condizionare le decisioni delle Corti. Lo afferma il Presidente della Corte costituzionale federale tedesca, Stephan Harbarth, nell'intervista rilasciata a margine dell'incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e una delegazione della Corte costituzionale federale tedesca, svoltosi a Palazzo della Consulta il 22 giugno 2022 sui temi: *La tutela delle identità e delle prerogative nazionali davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea* e *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione da parte delle Corti costituzionali nazionali*.



Koen Lenaerts

La cooperazione fra le alte Corti è essenziale alla democrazia e al progetto europeo – Aiutiamo i cittadini a capire le nostre sentenze è il titolo dell'intervista al Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Koen Lenaerts, nel corso della quale risponde alle domande di Donatella Stasio a margine dell'incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e una delegazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, svoltosi a Palazzo della Consulta il 5 settembre 2022, sui temi: *Identità nazionale degli Stati membri e primato del diritto dell'Ue e Stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali*.



I quattro ospiti delle interviste della Corte costituzionale: In alto a sinistra Armin von Bogdandy. A seguire, in senso orario, Stephan Harbarth con il Presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato; Robert Spano con la Dott.ssa Donatella Stasio, Responsabile della comunicazione della Corte dal 2017 al 2022

Il concerto del 22 luglio

Un palco tra i palazzi del Quirinale e della Corte,
con la musica di Piovani si celebra la Costituzione.

Le prove generali del concerto del maestro Nicola Piovani "Il sangue e la parola"



“Il sangue e la parola” è il titolo della cantata composta dal maestro Nicola Piovani, con testo scritto a quattro mani insieme a Paola Conti, che la sera del 22 luglio 2022 è stata eseguita in prima assoluta dall’orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma con le due soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e la voce recitante di Andrea Pennacchi.

Il concerto – promosso dalla Corte costituzionale e organizzato in collaborazione con la Rai e il Teatro dell’Opera di Roma – si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e di numerosi esponenti del mondo accademico e artistico.

Un evento unico, ispirato alle Eumenidi di Eschilo, alla Costituzione italiana e

ai relativi lavori dell’Assemblea costituente. Nelle Eumenidi, il drammaturgo celebra i principi della civiltà del diritto quando, nel 621 a.C., ad Atene fu istituito il primo Tribunale della città e si affermò, così, un nuovo ordine fondato sulla ragione e sulla dialettica.

Un remoto preludio di quei principi poi riaffermati nell’Italia del dopoguerra dalle nostre madri e dai nostri padri costituenti, principi che diventeranno il cuore della nostra Costituzione.

Queste le parole del Presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nel suo discorso introduttivo al concerto:

“Le Eumenidi narrano, 2500 anni fa, la celebrazione del primo processo fondato non sulla vendetta, ma sulla ragione, non sulla maledizione, ma sulla giusti-

zia, non sul sangue che chiama sangue, ma sul *logos*, che convince e placa. Le Erinni, orribili portatrici del vecchio, saranno sconfitte dal giudizio dell'Areopago: non solo, esse stesse accetteranno il nuovo mondo e si trasformeranno nelle Eumenidi, le benedicienti. Nasceva lo stato di diritto, nasceva la civiltà che la nostra Costituzione, insieme ad altre, ha contribuito a costruire in Europa dopo la seconda guerra mondiale, dopo che, ancora una volta, lo straripare vendicativo dei nazionalismi feriti, la violenza delle armi, la selvaggia follia del razzismo avevano fatto scorrere il sangue di milioni di innocenti. Una storia che pareva chiusa per sempre. Quando l'iniziativa del concerto fu concepita sapevamo che le Erinni non erano scomparse, ma pensavamo che fosse saldo nel mondo, soprattutto nella nostra parte di mondo, il primato del *logos*, della parola al posto del sangue. Poi è venuto il sangue ucraino e il senso delle Eumenidi è divenuto ancora più tragicamente attuale.

C'è ancora tanto, tanto bisogno di ragione affinché le Erinni cessino di spargere veleno e morte nelle nostre città”.

A conclusione della cantata, il maestro Piovani ha proposto al pubblico anche l'esecuzione delle suite sinfoniche tratte dai film: “La notte di San Lorenzo” (1982) dei fratelli Taviani e “La vita è bella” (1997) di Roberto Benigni che gli valse l'Oscar per la migliore colonna sonora.



Vai alla pagina dedicata



Panoramica della Piazza del Quirinale dal terrazzo al quinto piano di Palazzo della Consulta, la notte del concerto



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Il Presidente Amato con Nicola Piovani



L'orchestra diretta dal maestro Piovani

Gli eventi del 2022

Il 2022 è un anno di grandi incontri e appuntamenti, italiani e internazionali, per la Corte costituzionale. Tanti gli eventi dedicati al dialogo tra Corti e giuristi di tutto il mondo, e le iniziative per comunicare e diffondere, anche tra i più giovani, la cultura costituzionale.

2022



21 FEBBRAIO 2022

A Parigi *La conferenza dei presidenti delle Corti Supreme degli stati membri dell'Unione Europea*. Per la Corte costituzionale è presente il giudice Francesco Viganò.

13 MAGGIO 2022

Quella porta aperta alle donne è il titolo dell'incontro voluto dalla Corte costituzionale per testimoniare – 62 anni dopo la storica sentenza n. 33 del 1960 – l'importanza dell'ingresso delle donne in magistratura.



20 MAGGIO 2022

La nascita e l'applicazione della Costituzione: ne parlano i bambini delle elementari accolti a Palazzo della Consulta.

1 GIUGNO 2022

Alla Consulta il Presidente del Tribunale costituzionale del principato di Andorra, Josep Delfi Guardia Canela.



10 GIUGNO 2022

Il giudice Luca Antonini interviene al convegno *Il diritto costituzionale tributario nella prospettiva del terzo millennio* alla Luiss di Roma.


18 GIUGNO 2022

La Vicepresidente Daria de Pretis interviene al colloquio italo-tedesco di diritto pubblico ospitato a Palazzo della Consulta.



8 SETTEMBRE 2022

Alla Corte costituzionale la presentazione della traduzione italiana del Talmud babilonese come strumento di inclusione interculturale.



7 OTTOBRE 2022

La Presidente Silvana Sciarra interviene alla Conferenza delle Corti costituzionali degli stati europei a Bruxelles.

20 SETTEMBRE 2022

A Palazzo della Consulta il convegno *I doveri costituzionali* in memoria del professor Giorgio Lombardi.




14 OTTOBRE 2022

Il Vicepresidente Nicolò Zanon al 35° congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati *Diritti e giurisdizione al tempo della ripresa*. Il Vicepresidente Zanon ha anche partecipato alla tavola rotonda *La fisionomia costituzionale del magistrato: riforme e autogoverno*.



21 OTTOBRE 2022

La Presidente Silvana Sciarra a Firenze alla cerimonia di intitolazione a Paolo Grossi del Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno.



4-6 DICEMBRE 2022

La Presidente Silvana Sciarra in Lussemburgo al 70° anniversario della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Forum straordinario dei magistrati sul tema: *Una giustizia vicina al cittadino*.

20 OTTOBRE 2022

A Tirana la Conferenza internazionale *Ruolo delle Corti costituzionali nelle nuove democrazie* in occasione del 30° anniversario della Corte costituzionale della Repubblica di Albania. Per la Corte è presente il Vicepresidente Nicolò Zanon.



25 OTTOBRE 2022

La Presidente Silvana Sciarra apre con un suo intervento il Salone della Giustizia 2022.



2023

Tutti gli eventi cui hanno partecipato i giudici sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione eventi.

L'Istituzione e i suoi uffici

Segretario generale

È il vertice dell'Amministrazione, di cui ha la rappresentanza. Assiste Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e i Giudici nell'organizzazione e funzionamento della Corte e sovrintende a tutti i Servizi e gli Uffici. A novembre 2021, la Corte ha nominato Segretario generale il consigliere Umberto Zingales.

Ufficio del massimario

Compila le massime delle sentenze e delle ordinanze della Corte. Cura e pubblica la Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze.

Servizio studi

Effettua ricerche sistematiche e di documentazione sulla giurisprudenza e sulla dottrina costituzionale e di interesse costituzionale, anche straniera.

Ufficio ruolo

È un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente. Ha il compito di studiare, in via preliminare, ordinanze e ricorsi. Affianca il Presidente nell'assegnazione ai giudici delle cause e nella fissazione della loro trattazione in udienza.

Servizio cancelleria

È qui che comincia il processo costituzionale perché qui vengono presentati (dal 3 dicembre 2021 mediante la piattaforma e-Cost) gli atti di promovimento del giudizio, dei quali la Cancelleria, alle dirette dipendenze del Presidente, cura i successivi adempimenti.

Servizio biblioteca

Promuove, acquista, conserva libri e pubblicazioni; ne cura la descrizione bibliografica e l'ordinamento in cataloghi. Attualmente conta 140mila volumi.

Servizio ragioneria

Gestisce il bilancio della Corte e ha la responsabilità del controllo amministrativo-contabile sui contratti, sugli atti di spesa e sui provvedimenti relativi al personale.

Ufficio comunicazione e stampa

Gestisce, secondo le direttive del Presidente, la comunicazione e le relazioni con la stampa, anche con l'utilizzo del sito istituzionale e dei social network della Corte.

Servizio provveditorato

Predisporre i contratti che interessano il funzionamento e l'attività della Corte e si occupa della manutenzione ordinaria delle sedi della Corte e dei beni artistici e storici.

Servizio affari generali e personale

È l'Ufficio di amministrazione del personale di ruolo e di quello comunque in servizio presso la Corte, nonché dei pensionati.

Ufficio cerimoniale

Cura la partecipazione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Giudici e del Segretario generale a manifestazioni pubbliche nonché allo svolgimento delle cerimonie e alle visite di cortesia e protocollari.

Comando Carabinieri Corte costituzionale

Svolge servizi di tutela nei confronti del Presidente della Corte e di vigilanza e sicurezza nei confronti dei giudici costituzionali, per quel che riguarda le attività istituzionali e le varie sedi della Consulta.

Restiamo connessi

Grazie alla sua comunicazione e alle diverse piattaforme su cui viaggia, la Corte informa in tempo reale sulla sua attività e chiunque può connettersi per conoscere, capire, approfondire.

SITO

La “connessione” con gli utenti passa anzitutto dal sito web della Corte, costantemente aggiornato e visitato, nel 2022, da oltre 820.000 utenti, per un totale di oltre 1.4 milioni di sessioni.

APP

Nata a settembre 2020, l'App si conferma uno strumento indispensabile per restare a contatto con la Corte costituzionale e ricevere news su sentenze, comunicati, udienze, agenda dei lavori, massime. Attualmente, l'App è usata da più di 18.000 utenti, cui permette un contatto immediato con l'attività della Corte.

INSTAGRAM

Dopo un aumento consistente dei follower tra il 2020 e il 2021 (+300% in un anno), il profilo Instagram della Corte costituzionale continua a informare sempre più utenti, superando attualmente i 61.000 follower. Di questi, il 52% è costituito da donne e il 48% da uomini. Si evidenzia un grande interesse tra i giovani: il 68% dei follower ha tra i 18 e i 34 anni, percentuale che sale al 76% se si considerano solo le donne. Sul profilo si può trovare un'ampia offerta di contenuti e informazioni, dai momenti di vita della Corte, ai comunicati più importanti, agli eventi istituzionali e le occasioni storiche.

TWITTER

In continua crescita, il profilo Twitter della Corte costituzionale, attivo da tre anni, è frequentato da oltre 15.000 follower. Consente di essere aggiornati su tutti i comunicati stampa, sui podcast e sugli eventi più importanti che vedono la partecipazione della Corte.

YOUTUBE

Il canale YouTube ufficiale della Corte è attivo da quattro anni, conta oltre 1.800 iscritti per quasi 400 video, tra servizi di informazione, podcast, relazioni annuali, tappe dei viaggi nelle scuole e altri contenuti mediatici sulla Consulta. Ad oggi, il canale raggiunge oltre 170.000 visualizzazioni (quasi 10.000 ore totali), di cui oltre 40.000 nell'ultimo anno.

PODCAST

Passa anche da qui la conoscenza della Costituzione, della Corte e delle sue decisioni. Tra le prime istituzioni in Italia ad utilizzare il podcast, la Corte è seguita con migliaia di ascolti in Italia e all'estero: Austria, Brasile, Stati Uniti, Germania, Spagna. *La Libreria dei Podcast della Corte* propone dal 2020 audio dei giudici su argomenti di attualità raccontati con la lente della Costituzione.




Particolare dei motivi a grottesche della Sala Pompeiana di Palazzo della Consulta, dipinti da Bernardino Nocchi nel 1788

 @CorteCost

 @cortecostituzionale

 @cortecostituzionale

 ufficio.stampa@cortecostituzionale.it
segreteria.generale@cortecostituzionale.it

 Tel. 06.46981



Notizie e attività
della Corte costituzionale su:
www.cortecostituzionale.it
Twitter, Instagram e YouTube

Pubblicazione a cura
dell'Ufficio comunicazione e stampa
della Corte costituzionale

Progetto e direzione editoriale

Dino Martirano

Progetto grafico

Altri paesaggi

Hanno collaborato

Alessandro Baro
Francesco Bianco
Maria Grazia Carianni
Anna Desideri
Andrea Giovalè
Elvio Tiburzi

Si ringraziano

Segreteria generale
Servizio studi
Servizio cancelleria
Ufficio ruolo
Ufficio del massimario

Crediti fotografici

Alessandro Di Meo (ANSA)
Ettore Ferrari (ANSA)
Giuseppe Lami (ANSA)
Marco Miele
Luigi Narici
AL Roberti

Finito di stampare nel mese di marzo 2023



